

TAR Lazio, sezione Terza Ter, sentenza n. 10186 del 31 luglio 2019

Esclusione dalla gara – Provati i rapporti tra concorrente e consulente della P.A. - Conflitto di interesse ex art. 42 co. 2 del d.lgs. 50/2016

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3537 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

..... S.R.L., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo con le società,,,, rappresentata e difesa dagli avvocati, con domicilio eletto presso lo studio in Roma, via 8;

contro

....., rappresentata e difesa dagli avvocati, con domicilio eletto presso lo studio in Roma, via

....., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via

nei confronti

....., rappresentata e difesa dagli avvocati, con domicilio digitale *ex lege* presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei suddetti Avvocati risultanti dal Pubblico Registro;

.....;

.....;

....., rappresentati e difesi dall'avvocato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

(i) del provvedimento prot. n. 0021593 del 13 febbraio 2019, notificato il successivo 20 febbraio 2019, con il quale ha escluso il Raggruppamento, odierno Ricorrente, dal Concorso di progettazione in unico grado per la realizzazione del Padiglione Italia nel sito di Expo 2020 Dubai - CIG: 766465730C - CUP: J89E18000220001;

(ii) del provvedimento prot. n. 0021913 del 20 febbraio 2019, pubblicato in pari data sul sito di, con il quale ha indicato gli operatori ammessi alle successive fasi della procedura e gli operatori esclusi;

(iii) dei verbali della Commissione Tecnica nn. 3 e 4 del 20.02.2019, ore 15:55 e ore 16:22;

(iv) dei verbali del Seggio di gara nn. 6 e 7 rispettivamente del 07.02.2019, ore 14:00, e del 20.02.2019, ore 11:23;

(v) del provvedimento prot. n. 0032111 del 22.02.2019, notificato il 13.03.2019 e pubblicato sul sito di il successivo 15.03.2019, con il quale ha proclamato vincitore del Concorso di progettazione in unico grado per la realizzazione del Padiglione Italia nel sito di Expo 2020 Dubai il Raggruppamento e ha assegnato i premi economici ai primi tre classificati;

(vi) della nota prot. n. COMEXPO2020/00046 del 14.02.2019, portata a conoscenza del Raggruppamento il 18.03.2019, con la quale l'ANAC ha rilasciato parere preventivo sul Provvedimento di esclusione;

(vii) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e, comunque, connessi del relativo procedimento, ivi compresi - per quanto occorre possa - il decreto commissariale di nomina a *project manager* dell'ing., del 28.09.2018, il bando, il disciplinare di gara telematica e i relativi allegati;

nonché, con i motivi aggiunti depositati il 22\5\2019, altresì, per l'annullamento, previa sospensione cautelare:

(i) del provvedimento datato 14.05.2019, depositato il 15.05.2019 nel giudizio di appello cautelare *ex art.* 62 c.p.a. promosso avanti al Consiglio di Stato (R.G. n. 3330/2019), con il quale ha aggiudicato in via definitiva al Raggruppamento i servizi tecnici di redazione della progettazione esecutiva – *Final Design*, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi alla costruzione del Padiglione Italia nell'ambito della manifestazione Expo Dubai 2020;

(ii) per quanto occorrer possa, del contratto di appalto conseguentemente stipulato in data 15.05.2019 tra e la Società, in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito con s.p.a., arch., arch., P.I.;

(iii) di ogni altro atto inerente, preordinato, correlato, connesso e conseguente ai suindicati provvedimenti, allo stato non conosciuto, ivi espressamente incluse e nei limiti dell'interesse: (iii.a) la determina prot. n. COMEXPO2020/00136 del 18.04.2019, con la quale il Commissario ha deliberato di esercitare la facoltà di conferimento di incarico professionale ai sensi del combinato disposto degli articoli 152, co. 5, e 63, co. 4, del Codice dei contratti; (iii.b) le comunicazioni intercorse tra il RUP della Centrale di committenza e il RP del Commissario; (iii.c) il parere pervenuto da ANAC con note prot. 30465 del 12.04.2019 e prot. 32098 del 17.04.2019; (iii.d) la relazione del RUP ing. prot. n. 0052142 del 29.04.2019 relativa alla proposta di avvio della procedura; (iii.e) la determina di avvio della procedura negoziata n. 62/2019 prot. 0052377 del 30.04.2019; (iii.f) la relazione del RUP ing. relativa alla proposta di aggiudicazione del 13.05.2019 al Raggruppamento

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'....., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Commissario Generale di Sezione per la Partecipazione Italiana ad Expo 2020 Dubai, di e di ed

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, con il ricorso in decisione, la Architects s.r.l. ha domandato l'annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti (in epigrafe meglio indicati) con i quali l'..... l'ha esclusa dal concorso di progettazione, indetto il 23 ottobre 2018, per la realizzazione del “*Padiglione Italia*” presso il sito di “*Expo 2020 Dubai*”;

che la società ricorrente, in data 17 dicembre 2018 (ultimo giorno utile), aveva presentato offerta come soggetto mandatario di un raggruppamento temporaneo con altre imprese, tra le quali anche la MM s.p.a.; tuttavia – che gestisce la procedura di gara in qualità di centrale di committenza per conto del Commissario Generale di Sezione per la partecipazione italiana ad EXPO 2020 Dubai –, con provvedimento prot. n. 21593, del 13 febbraio 2019, le ha comunicato l'esclusione dalla procedura a causa di una rilevata “*situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 42, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016*”, concretizzatasi al momento della partecipazione al concorso di progettazione e derivante da “*rapporti di affari esistenti*” tra la mandante e l'ing. “*al quale la Stazione Appaltante, con contratto concluso il*

3 ottobre 2018, ha conferito l'incarico di 'Project Manager' per la partecipazione dell'Italia a EXPO 2020 DUBAI, nonché per la realizzazione del Padiglione Italia a Dubai, inclusa la relativa progettazione”;

che, in particolare, secondo quanto si legge nel citato provvedimento, la aveva fatto parte, insieme alla – società, quest'ultima, di cui il “è socio unico e General Manager” – del raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario della coeva procedura di gara denominata “SA653–International Participants Operations– Outsourced Staffing”, indetta dal Bureau Expo 2020 per la fornitura di personale specializzato, da ciò derivandone, secondo il seggio di gara, sia una c.d. “asimmetria Informativa rilevante in termini cronologici” (nel senso che, grazie ai contatti con l'ing., la e, con essa, l'intero raggruppamento partecipante alla procedura concorsuale oggetto del presente giudizio, si sarebbero trovate in condizione di poter “ricevere anticipatamente e, quindi, di poter utilizzare ai fini della formulazione della propria proposta progettuale, informazioni afferenti il Concorso di progettazione, quali, a titolo esemplificativo, informazioni concernenti la documentazione progettuale posta a base di gara, il valore della procedura, le condizioni di partecipazione, oltre che le informazioni provenienti direttamente dal Ente Organizzatore”), sia una c.d. “asimmetria informativa rilevante in termini qualitativi e quantitativi” (nel senso di poter, in tal modo, “acquisire puntuale conoscenza dei temi ispiratori dell'intervento, riducendo la possibilità di predisporre una proposta progettuale non rispondente alle finalità dell'intervento medesimo e quindi inammissibile”);

che, in tale quadro, secondo, dovendo rilevare le situazioni di conflitto di interesse “anche solo potenziale”, pur a prescindere da “una concreta lesione alla legittimità della gara o alla imparzialità del confronto competitivo” o da “una specifica condotta del soggetto in situazione di conflitto”, la condotta tenuta dalla mandante sarebbe “ulteriormente sanzionabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80, co. 5, lettera f-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, giacché la stessa ha reso nel proprio D.G.U.E dichiarazioni non veritiere, ed in particolare ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse”, con conseguente suo venir meno “ai doveri di leale collaborazione tale da renderne dubbia la sua affidabilità ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, giacché la stessa ha omissis di fornire informazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”;

che, con il ricorso, la società esclusa ha sollevato quattro distinti motivi di gravame, lamentando, in diritto, la violazione e falsa applicazione dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 80, comma 5, lett. c, d ed f-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché l'eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, oltre alla violazione dell'art. 41 Cost. e dei principi di concorrenza e di massima partecipazione nelle procedure ad evidenza pubblica (così il primo ed il secondo motivo, con i quali si è contestato che, nel caso di specie, non si sarebbe configurato alcun conflitto di interessi, neanche potenziale o “atipico”, vieppiù in considerazione del fatto che, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, l'ing. aveva receduto dal contratto di Project Manager), ed inoltre la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10-bis della legge n. 241 del 1990 e la carenza assoluta di istruttoria, difetto di motivazione, mancata comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, con violazione, altresì, del principio di partecipazione al procedimento amministrativo (così il terzo motivo), nonché, in subordine, l'eccesso di potere per sviamento, la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 (così il quarto motivo, con il quale si è contestata la stessa nomina dell'ing. come Project Manager);

che si sono costituiti in giudizio, inizialmente con atto collettivo di mero stile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore, ed il Commissario Generale di Sezione per la Partecipazione Italiana ad Expo 2020 Dubai, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con successiva memoria (depositata l'8 aprile 2019, corredata da documenti) chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame ed eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso “per parziale difetto di legittimazione processuale attiva della ricorrente” (trattandosi di un raggruppamento temporaneo di imprese ancora “costituendo”, non risultando formalizzato il mandato collettivo speciale, con conseguente “sopravvenuta mancanza d'interesse all'annullamento degli atti avversati”), nonché chiedendo l'estromissione dal giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (in quanto “totalmente estraneo al rapporto controverso”);

che si è costituita in giudizio anche l'....., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, depositando documenti e chiedendo, previa disamina nel merito delle censure avversarie, il rigetto del gravame;

che si sono altresì costituiti in giudizio, con separati atti, la controinteressata (quale mandataria del raggruppamento proclamato vincitore del concorso *de quo*, con atto di prot. n. 32111, del 22 febbraio 2019, parimenti impugnato) e gli arch. ed (mandanti del raggruppamento vincitore), tutti chiedendo il rigetto del gravame – in particolare, la società mandataria ha argomentato le proprie difese, nel merito, con memoria depositata l'8 aprile 2019;

che, con ordinanza n. 2191 del 2019, questo TAR ha respinto la domanda cautelare, motivando sulla ritenuta insussistenza del *fumus boni iuris*;

che, con ordinanza n. 2421 del 2019 il Consiglio di Stato, sez. V, ha respinto l'appello promosso contro l'ordinanza cautelare di questo TAR, “in considerazione, per un verso, della intervenuta stipulazione del contratto e, per altro verso, della emergente sussistenza dei valorizzati profili di conflitto di interesse”;

che, in vista di una prima udienza pubblica discussione del merito (calendarizzata per il giorno 29 maggio 2019), tutte le parti hanno svolto difese, ribadendo ciascuna le proprie conclusioni;

che, tuttavia, la discussione del merito è stata rinviata per effetto del deposito da parte della ricorrente, in data 22 maggio 2019, di motivi aggiunti recanti impugnazione, con domanda cautelare (e per le medesime censure di cui al ricorso introduttivo), dell'atto di aggiudicazione definitiva al raggruppamento della (sopraggiunto in data 14 maggio 2019) e della conseguente stipulazione del contratto con l'amministrazione (in data 15 maggio 2019);

che, con ordinanza n. 3938 del 2019 questo TAR ha respinto la domanda cautelare di cui ai motivi aggiunti, richiamando il proprio precedente rigetto cautelare (come confermato dal Giudice d'appello);

che, in vista della nuova discussione del merito, la società ricorrente e le sole resistenti e hanno svolto difese, anche nella forma delle reciproche repliche; in particolare, la controinteressata ha eccepito (con la memoria depositata il 21 giugno 2019) l'improcedibilità del gravame per omessa impugnazione, da parte della ricorrente, del sopravvenuto “Bando per l'individuazione dei partner tecnici da insediarsi presso il Padiglione Italia oggetto di progettazione da parte del R.T.I. controinteressato”;

che alla pubblica udienza del 10 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione;

Considerato che la presente causa deve essere decisa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 120, comma 6, cod. proc. amm. (così come modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014);

che, preliminarmente, in rito, come da specifica eccezione della parte, deve essere disposta l'estromissione dal giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al quale sono stati notificati il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti: quelli impugnati sono, infatti, atti e provvedimenti adottati unicamente da, in qualità di centrale di committenza, nonché, per la parte di sua competenza, dal Commissario Generale di Sezione per Expo 2020 Dubai, in qualità di stazione appaltante (quale nominato dal Governo con d.P.C.M. 30 novembre 2017, in attuazione di quanto previsto dall'art. 13 della Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 sulle esposizioni internazionali, come successivamente modificata e ratificata con legge n. 314 del 1978), non venendo quindi in esame alcun atto o comportamento riconducibile al Ministero impropriamente evocato in giudizio dalla ricorrente, nemmeno a livello di istruttoria o di pre-istruttoria; ne deriva, pertanto, l'assenza di legittimazione passiva (*recte*: titolarità del rapporto sostanziale dal lato passivo) dell'evocata amministrazione statale la quale, dunque, come da sua richiesta, deve essere estromessa;

che, per ragioni di economia processuale e di speditezza della presente decisione, può prescindersi dalle altre eccezioni in rito, sollevate dalle parti resistenti, in quanto il ricorso ed i motivi aggiunti non sono fondati nel merito e vanno respinti, per le ragioni di seguito esposte;

che, quanto al primo ed al secondo motivo di gravame (trattabili insieme, in ragione della comunanza di argomenti), va premessa la nozione di “conflitto di interesse” rilevante per il settore degli appalti pubblici, nozione che risulta attualmente ricostruita, grazie anche al contributo della giurisprudenza amministrativa, in termini di mera potenzialità, sulla scorta sia della norma generale di cui all’art. 6-bis della legge n. 241 del 1990 (come introdotta dalla legge n. 190 del 2012), che dà rilievo ad “*ogni situazione di conflitto, anche potenziale*”, sia della norma speciale di cui all’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui “*Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62*”;

che, in particolare, il richiamato art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 (recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) impone al dipendente pubblico l’obbligo di astensione, oltre che nei casi ivi espressamente elencati, anche “*in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza*”, da individuarsi anche alla luce dell’art. 51 c.p.c. (come ritenuto dal parere n. 667 del 2019 del Consiglio di Stato, invocato anche da parte ricorrente), così conferendo rilevanza alle situazioni di conflitto di interesse c.d. atipiche, come tali identificabili in quanto destinate ad evolvere in un conflitto tipizzato (*de futuro* ovvero *de praeterito*, come chiarito dal parere n. 667 del 2019, cit.), situazioni che, una volta valutate *ex ante* dal dipendente, dovranno poi essere valutate *ex post* dall’amministrazione di appartenenza “in base a circostanze concrete e documentabili” (così, ancora, il parere n. 667 del 2019, cit.);

che la richiamata norma “speciale” di cui all’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, sul versante soggettivo, è interpretata in senso ampio dalla giurisprudenza, nel senso cioè di riferirla, oltre che al “*personale della stazione appaltante*”, anche a qualsiasi soggetto che, in forza di un valido titolo contrattuale o legislativo, ovvero per la sua posizione di rilievo, abbia la capacità di impegnare la stazione appaltante nei confronti di terzi (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3415 del 2017), a patto però che, sul versante oggettivo, la situazione di conflitto di interesse venga verificata in concreto sulla base di prove specifiche (cfr. Cons. Stato, sez. V, sentt. n. 3401 del 2018 e n. 2511 del 2019);

che, alla luce delle riferite coordinate normative e giurisprudenziali, (come richiesto dalla giurisprudenza citata del Consiglio di Stato);

che, in proposito, rileva la nota PEC del 29 novembre 2018 (doc. n. 16 della ricorrente) con la quale l’ing., nel notificare il proprio recesso anticipato dall’incarico di *Project Manager* per la realizzazione del Padiglione Italia (incarico che, inevitabilmente, comportava una conoscenza ad ampio raggio dell’intero progetto della partecipazione italiana ad Expo 2020), aveva illustrato alla stazione appaltante “*la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi?*”, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013, derivante dall’avvenuta aggiudicazione della gara n. SA653 al raggruppamento formato dalla (compagine che, come mandante, si apprestava a presentare offerta anche per la gara concernente la progettazione del Padiglione Italia) e dalla (società, quest’ultima, di cui l’ing. era socio unico e *General Manager*);

che, pertanto, nella specie – essendo comprovato il rapporto “privatistico” e la comunanza di interessi imprenditoriali che legavano, sia pure di fatto, il funzionario pubblico, titolare di una rilevante posizione in merito alla realizzazione della commessa pubblica, con un’impresa interessata all’aggiudicazione di quella stessa commessa – ben poteva ritenersi attuale, in quanto documentato, quel “rischio di danno”, nel senso di potenziale “riduzione del soddisfacimento dell’interesse funzionalizzato” – invero, nel caso di specie, sotto il profilo della c.d. asimmetria informativa – che, come affermato dal richiamato parere n. 667 del 2019 del Consiglio di Stato, è sufficiente a delineare la nozione di conflitto di interesse rilevante per la legge;

che, in definitiva, la partecipazione della società dell'ing. alla *joint venture* con la (in verità, si trattava dell'unità locale di tale azienda, operativa in Dubai, ma ciò poco sposta) di per sé, ed oggettivamente, delineava la potenzialità (sufficiente ad integrare il concetto di "conflitto di interesse" legalmente previsto) dell'inquinamento della gara cui la intendeva prendere parte, atteso il bagaglio di conoscenze cui, già in sede di predisposizione dell'offerta, quest'ultima avrebbe potuto facilmente accedere (a prescindere, ovviamente, dalla prova che tale accesso sia effettivamente avvenuto), dato che proprio nel periodo di predisposizione della sua offerta l'ing. risulta aver ricoperto l'incarico di *Project Manager*;

che, del resto, ad aggravare la situazione concorrevano, nel caso di specie, lo stesso comportamento della la quale, nell'ambito del proprio DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), aveva autodichiarato l'insussistenza di qualsiasi causa di conflitto di interesse legata alla partecipazione alla procedura di gara (cfr. doc. n. 11 di), non potendo peraltro conferirsi rilevanza al fatto (su cui poggiano, in particolare, le censure della ricorrente di cui al secondo motivo) che l'ing. si fosse dimesso dall'incarico di *Project Manager* prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in quanto la situazione potenziale di conflitto insorgeva per il fatto stesso che quel funzionario pubblico si fosse trovato nella descritta situazione di rapporti durante il periodo temporalmente coincidente con quello della predisposizione delle offerte da parte delle imprese interessate;

che, quindi, la società mandante coinvolta, anziché dichiarare l'assenza di qualsivoglia situazione di conflitto, avrebbe dovuto, più opportunamente, segnalare alla stazione appaltante l'esistenza della potenzialità di inquinamento, anche in modo da mettere l'amministrazione nella concreta possibilità di adottare eventuali misure alternative a quella estrema dell'esclusione dalla gara, secondo quanto suggerito dall'art. 80, comma 5, lett. d, del d.lgs. n. 50 del 2016;

che, quanto al vizio di difetto di istruttoria dedotto con il terzo motivo, deve in contrario rilevarsi la completezza della valutazione compiuta dall'amministrazione la quale, prima di addivenire al provvedimento di esclusione gravato, ha verificato in concreto la posizione dell'impresa ricorrente rispetto ai compiti già svolti dal consulente nella predisposizione della documentazione tecnica e degli atti della gara *de qua*, giungendo alla conclusione che la partecipazione di tale impresa "*non sia avvenuta alle medesime condizioni degli altri concorrenti*" con conseguente indispensabilità, a quel punto, del provvedimento espulsivo (cfr. il verbale n. 6, del Seggio di gara, del 7 febbraio 2019 – doc. n. 8 di), anche alla luce del parere richiesto all'ANAC e da quest'ultima rilasciato, a firma del suo Presidente, in data 15 febbraio 2019 (doc. n. 9 di);

che, peraltro, dal punto di vista della motivazione, l'atto gravato appare del tutto esaustivo nell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno sostenuto la scelta dell'amministrazione, essendo stati esaurientemente ricostruiti i rapporti che legavano, in via di fatto, il consulente pubblico con l'impresa interessata a presentare offerta, insieme alle ricadute giuridiche di tali circostanze sia in punto di emersione di una situazione di "potenziale" conflitto di interesse (di per sé già idonea – come correttamente ricostruito nell'atto – a determinare le conseguenze espulsive) sia in punto di qualificazione del comportamento tenuto, in sede di presentazione dell'offerta, da parte della concorrente interessata;

che, infine, non appare fondato neanche il quarto motivo – con cui si è contestata la legittimità e l'opportunità della stessa nomina dell'ing., da parte del Commissario, quale *Project Manager* per la realizzazione del Padiglione Italia – dovendosi in proposito rilevare (ed in disparte le eccezioni di inammissibilità del motivo, per carenza di interesse, sollevate da talune delle parti resistenti) la non coincidenza temporale tra il periodo di nomina del consulente (3 ottobre 2018) ed il periodo in cui è stata presentata l'offerta potenzialmente inquinata (17 dicembre 2018), onde per la stazione appaltante, al momento della scelta del *Project Manager* per il Padiglione Italia, oggettivamente non poteva ancora profilarsi alcuna ipotesi, nemmeno potenziale, di conflitto di interesse (ciò, fermo restando che, nella prospettiva conoscitiva delle parti coinvolte – ossia, dello stesso consulente e, soprattutto, della società mandante –, tale ipotesi ben poteva e doveva emergere già al momento di iniziare la predisposizione dell'offerta);

che le spese di lite seguono la soccombenza e sono da liquidarsi in euro 2.000,00 (duemila/00) in favore di ciascuna delle seguenti parti: tutte le amministrazioni statali, come rappresentate e difese dall'Avvocatura dello Stato, collettivamente e solidariamente considerate;, in quanto centrale di committenza ed autrice dell'atto di esclusione; tutti i soggetti controinteressati, collettivamente e solidariamente considerati – per un totale di euro 6.000,00 (seimila/00), dovuti dalla parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza-*ter*, definitivamente pronunciando,

- a) estromette dal giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- b) respinge il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti;
- c) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate nel totale di euro 6.000,00 (seimila/00), da ripartirsi, in favore delle singole parti resistenti, come indicato in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019